

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE  
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP  
VALEVOLE DAL \*\*/\*\*/20\*\* AL 31/03/2031

Tra le parti:

- Geom. **Ceppinati Claudio**, nato a \*\*\* (\*\*) il \*\*\*, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Ente medesimo, giusta delibera del Consiglio dei Sindaci n. \*\*\* di data \*\*\*;
- e
- Sig. \*\*\*, nato a \*\*\* (\*\*\*) il \*\*\*, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di \*\*\* (d'ora in poi **Comune**), con sede in \*\*\*, \*\*\* a \*\*\* - Codice fiscale e P IVA \*\*\*, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. \*\*\* di data \*\*\*;

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data

09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.] *"provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale"*;

- Visto il *"Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti"* sottoscritto in data 31/07/2002;
- Visto il *"Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00"*;

**Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Sono delegate da parte del Comune alla Comunità Valsugana e Tesino tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *"Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti"*, approvato da parte del Comune e della Comunità.
2. La Comunità osserverà, nell'esercizio dell'attività delegata, le disposizioni contenute nel *Regolamento* testé citato, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal *Regolamento* stesso.

#### **Art. 2 - Durata**

1. La durata della presente Convenzione viene stabilita a decorrere **dal \*\*/\*\*/20\*\* al 31/03/2031.**

2. Entro lo scadere del termine di validità della presente Convenzione le Parti hanno il diritto al recesso, la cui notifica deve avvenire all'altra Parte tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'altro contraente, con preavviso di almeno 180 giorni.

### **Art. 3 - Rapporti finanziari**

1. La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la ripartizione di seguito precisata:
  - a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia autonoma di Trento;
  - b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato *Regolamento*;
  - c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
  - d) alla morte dell'assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.
2. Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità tutte le spese, anche di natura legale, relative al recupero del credito, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di Bilancio.

### **Art. 4 - Forme di consultazione**

1. La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente Convenzione.

### **Art. 5 - Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali**

1. Il Comune è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità.
2. Il Comune s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione della presente Convenzione.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Comunità Valsugana e Tesino, in aderenza alle finalità statutarie della stessa.

4. Il Comune, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.
5. In tal senso si rimanda alla specifica nomina del Comune a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

#### **Art. 6 - Controversie**

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le Parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

#### **Art. 7 - Spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro - TUR).
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

#### **Art. 8 - Vincoli**

1. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

#### **Art. 9 - Domicilio**

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disposto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le Pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. La presente Convenzione viene redatta in unico esemplare che viene letta, accettata e sottoscritta.

3. A fare data dal 01/01/2013 gli accordi tra Pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.
4. Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della stessa.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di ....  
IL SINDACO  
**Sig. ....**

Per la Comunità Valsugana e Tesino  
IL PRESIDENTE  
**Geom. Claudio Ceppinati**

Schema di convenzione

**REGOLAMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 13/93 PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DEI RELATIVI FAMIGLIARI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO E CURA DEGLI ASSISTITI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DELLA L. 328/00**

**Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del Protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori.

**Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Ai fini del presente Regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria a Lenzima, Piccola Opera, Casa Serena<sup>1</sup>) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

**Art. 3 - IMPEGNI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. Il Comune richiede, al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno, ad:
  - a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente Regolamento;
  - b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
  - c) comunicare al Comune:
    - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
    - c2) atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
    - c3) tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
  - d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;
  - e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.
2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di Bilancio. Analoga

---

<sup>1</sup> Le denominazioni aggiornate dei tre Istituti, rispetto a quelle riportate nella stesura originale del Regolamento sono: "Villa Maria", "Levico Curae" e "Nuova Casa Serena".

imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.

#### **Art. 4 - INTERVENTI DEL COMUNE - CRITERI DI RECUPERO**

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognose, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.
2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.
3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:
  - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
  - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150,00 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;
  - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;
  - d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico, entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.
4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2001. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente.

Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avverrà con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

#### **Art. 5 - RIVALSA SUL PATRIMONIO OGGETTO DI SUCCESSIONE**

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso, maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

#### **Art. 6 - MODALITA' APPLICATIVE - SANZIONI**

1. Le disposizioni previste dal presente Regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca *ex nunc* dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente Giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

#### **Art. 7 - GESTIONE DELLE PROCEDURE**

1. Le procedure previste dal presente Regolamento potranno essere delegate, previa stipula di idonea convenzione, all'Ente gestore di cui all'art. 10 comma 2 della L.P. 14/91.

#### **Art. 8 - NORMA TRANSITORIA**

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso strutture specializzate al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2003, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento, decorreranno dal primo 1 gennaio 2003.
3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2003 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.